



# COMUNE DI DERVIO

## Provincia di Lecco

23824 DERVIO (LC) – Piazza IV Novembre,3 – Tel. 0341.806.412 Fax 0341.804.111  
Part. IVA 00570640136 E-mail: info@comune.dervio.lc.it

ORDINANZA N 11/2020

DERVIO, 06/04/2020

Oggetto:

**PROROGA ORDINANZA NR. 09/2020:**

**ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE (artt. 50 e segg. del D.lgs. 267/2000)**

**Misure urgenti per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS".**

### IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr. 209/2020 del 20/03/2020;

#### Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- IL D.P.C.M. DEL 01 APRILE 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure restrittive previste dai precedenti D.P.C.M.;

**Considerato** il persistere dello stato di emergenza e richiamate le misure di cui al citato D.P.C.M.;

**Ritenuto** necessario dover prorogare i termini della propria ordinanza in conformità a quelli disposti dal D.P.C.M. 01/04/2020;

#### Visto

- l'art. 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
  - c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
  - c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

Dato atto che

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID19 nell'ambito del territorio comunale dal giorno **20 marzo 2020** sino a revoca:

- 1. il divieto di accesso ai parchi giochi denominati Boldona e Corenno;**
- 2. il divieto di accesso ai cimiteri di Dervio e di Corenno;**
- 3. il divieto di attingimento di acqua dalle fontane pubbliche;**
- 4. il divieto di attingimento di acqua dalla "casetta dell'acqua";**
- 5. il divieto di transito, sia pedonale che ciclabile, lungo tutta la pista ciclo-pedonale di Dervio, nei diversi tratti, extra-stradali, compresi tra la località Santa Cecilia e la loc. Casello;**
- 6. il divieto di transito, sia pedonale che veicolare, lungo tutti i sentieri montani, presenti sul territorio comunale, fatto salvo il transito di coloro che hanno la necessità di percorrere detti sentieri per raggiungere la propria dimora di residenza e/o per motivati stati di necessità;**
- 7. in via generale il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;**

Dai presenti divieti sono esclusi: gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Mezzi di soccorso, Protezione Civile e Amministrazione Comunale e Provinciale.

L'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno 13/04/2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e regionali correlati all'emergenza sanitaria in corso, che, se avverrà, prorogherà di fatto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi

## **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Lecco;
  - alla Stazione Carabinieri di Colico;
  - ai Carabinieri Forestali Dervio;
  - al Comando di Polizia Locale di Dervio;

## **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 75,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

## **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**IL SINDACO**  
*Stefano CASSINELLI*

Il presente documento è sottoscritto con forma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005